**Art. 33 bis** - **SALARIO DI PRODUTTIVITA’**

1. Tenuto conto dell’art. 2 della legge 126 del 24 luglio 2008, della previsione di cui all’art.53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventi legislativi in materia, che saranno oggetto di valutazione tra le parti, a fronte dei maggiori livelli di produttività, conseguibili per effetto dell’applicazione nelle Società del Gruppo FS delle seguenti flessibilità normative:
2. Passaggio a 38 ore dell’orario di lavoro settimanale, di cui al punto 1 dell’art. 14 del presente contratto;
3. Multiperiodalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’art. **28** del CCNL AF ed al punto 1.2 dell’art. 14 del presente contratto;
4. Variazione della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale, di cui al 3° comma del punto 1.3 dell’art. **28** del CCNL AF;
5. Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per i lavoratori addetti ai turni di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell’art. **28** del CCNL AF;
6. Orario spezzato di cui al punto 1.7 dell’art. **28** del CCNL AF ed al punto 1.5 dell’art. 14 del presente contratto;
7. per il personale mobile di cui al punto 2 dell’art. **28** del CCNL AF:

f.1) il limite orario annuo del lavoro notturno, definito al punto 2.5 dell’art. 14 del presente contratto, in applicazione del punto 2.5 del citato art. **28** del CCNL AF;

f.2) la diversa modalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanale, definite in ciascuna sezione specifica al punto 2.7 del presente contratto, sulla base di quanto previsto al punto 2.4.3, lettera b), del citato art. **28** del CCNL AF;

nonché delle indennità mensili legate alle prestazioni effettuate e corrisposte a titolo di indennità di utilizzazione professionale, come indicate al successivo punto 2,

vengono riconosciuti annualmente e corrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, gli importi di seguito indicati a titolo di **salario di produttività**:

Figura professionale Importo annuo lordo

*Segue tabella*

1. Il salario di produttività come sopra individuato, verrà corrisposto a decorrere dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed assorbirà, a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:
2. Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2.
3. Per l’anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzione ai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
4. L’importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza non retribuita.